

Nome file	data	Contesto	Relatore	Liv. revisione	Lemmi
171101SAP_MDC1.rtf	01/11/2017	SAP	MD Contri	Trascrizione	Contri Giacomo B. Costituzionalismo Costituzione Diritto Fonte Freud Sigmund Grossi Paolo Legge Prima costituzione Santità

SIMPOSIO 2017-2018
CATTEDRA DEL PENSIERO

LA PRIMA COSTITUZIONE

7 OTTOBRE 2017
1.a SESSIONE

Materiali di lavoro

G.B. Contri, *La prima Costituzione* (video on-line 2012-2013; testo inviato ai Soci)
G.B. Contri, *Think! Dodici anni di giornalismo freudiano*, Sic Edizioni, 2017
G.B. Contri, *La Civiltà dell'appuntamento* (Presentazione del Simposio 2016-2017)

Contributo di

Maria Delia Contri

La santità della legge. Costituzionalismi

*... definiamo l' "amare" come la relazione dell'Io con le proprie fonti di piacere ...
L'io odia, aborrisce, perseguita con l'intento di mandarli in rovina
tutti gli oggetti che diventano per lui fonte di sensazioni spiacevoli ...
S. Freud, Pulsioni e loro destini, 1915*

L'elaborazione del tema di quest'anno procede sulla strada aperta da Freud, sulla strada di una critica dell' "imperfessione delle forme di civiltà che finora si sono sviluppate"¹, delle sue ragioni e della sua perfettibilità, della sua riformabilità. E il livello a cui lavora Freud è anzitutto quello costituzionale, prima che quello della legislazione ordinaria.

¹ S. Freud, *L'avvenire di un'illusione*, 1927, vol. 10, p. 437.

Dico sempre alle persone che vengono da me in supervisione che, se vogliono praticare come analisti, devono anzitutto ricostruire qual è l'ordinamento, la forma di civiltà, cui i loro clienti fanno riferimento. Se no, si limiteranno a somministrare qualche scampolo di buon senso, magari col supporto di qualche giaculatoria psicoanalitica. La tecnica ne conseguirà. Non c'è tratto psicopatologico che non derivi con una ferrea logica, giuridica, dall'ordinamento da cui ci si fa guidare.

Dobbiamo a Giacomo Contri di aver riletto le risultanze di Freud nella sua inchiesta sull'imperfezione delle forme di civiltà in termini di lontananza del pensiero "dal diritto e dal regime dell'appuntamento"², di una lontananza, quindi, da un regime cui il pensiero non arriva, in ragione di una sua incompiutezza.

Ma, se parliamo di diritto, dobbiamo ragionare nei termini di una dogmatica giuridica (ci abbiamo lavorato due o tre anni fa) che lavora a enucleare i principi, i dogmi, che reggono un ordinamento giuridico, ossia una costituzione. Il che ci permetterà di riconoscere come ordinamenti a pieno titolo sia quello individuale che quello statale.

E il primo dogma riguarda la fonte della legislazione.

Ma parliamo anzitutto del secondo dogma, che riguarda il diritto individuale come quello statale, che riguarda la definizione della santità della legge. Il gioco di parole tra santità e sanità non ne dà conto. *Sanctum*, infatti, è il supino del verso sancire, il participio passato, che indica il collegamento di un'azione con una sanzione. Ciò era chiaro ai giuristi romani: "Così le leggi sono sante – scriveva un grande politico e giurista romano del II secolo dopo Cristo, Ulpiano – in quanto sono sostenute da una sanzione. Ciò che è sostenuto da una sanzione è infatti santo anche se non sia stato consacrato a un dio"³. Concezione che Hans Kelsen riprende nella sua *Teoria generale delle norme*: "Non ci sono *mala in sé*, ma solo *mala prohibita*. E questa è soltanto la conseguenza del principio generalmente riconosciuto nel diritto penale: *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*"⁴.

Quanto al primo dogma, quando diciamo che la vita psichica è vita giuridica parliamo appunto di un pensiero che, dopo aver trasformato la mera scarica motoria in azione in vista della soddisfazione, tratta sovraneamente la realtà collegando un'azione con una sanzione premiale o penale. Isitutiva del pensiero è una Costituzione che ne fa un sovrano legiferante al modo del *quod principi placuit legis habet vigorem*. Il pensiero è una facoltà orientata nel giudizio dal principio di piacere, cui può seguire che "Un piacere momentaneo e incerto nelle sue conseguenze, viene abbandonato, ma soltanto per conseguirne in avvenire, attraverso una nuova via, uno più sicuro"⁵: "Espresso nel linguaggio dei più antichi moti pulsionali orali: questo lo voglio mangiare o lo voglio sputare e, in una versione successiva: questo lo voglio introdurre in me e questo escluderlo da me"⁶.

² G. B. Contri, *Misteri*, in "Think!", 4 ottobre 2017.

³ Citato da G. Agamben, *Karman. Breve trattato sull'azione, la colpa e il gesto*, Bollati Boringhieri, Torino 2017, p. 29.

⁴ Ivi, p. 40.

⁵ S. Freud, *Precisazioni sui due principi dell'accadere psichico*, 1911, OSF, vol. 6, p. 458.

⁶ S. Freud, *La negazione*, 1925, OSF, vol. 10, p. 199.

Costituzionalismi

“Di ‘costituzionalismo’ (e di costituzione) – scrive Paolo Grossi, presidente della Corte Costituzionale dal 2016 – si parla anche con riferimento alle esperienze giuridiche antica e medievale, ma per non fare di questi due vocaboli dei contenitori troppo slabbrati, credo che sia più corretto coglierli come espressioni della civiltà moderna e pos-moderna”⁷. Infatti si ritiene corretto parlare di Costituzione a propositi dei dispositivi legali predisposti a difendere i sudditi dal potere assoluto del sovrano, sul modello del *Bill of rights* inglese del 1689.

Asse portante della ricostruzione della storia del diritto di Paolo Grossi è il passaggio da un moderno, che riconosce, nel caso di quell’individuo che è il Principe, “nella produzione di diritto il segno essenziale della sua sovranità”⁸, a un pos-moderno che riconosce una pluralità di fonti legislative. E, la Costituzione italiana ha, a suo avviso, il merito di riconoscere questa pluralità.

Dalle costituzioni antiche e medievali esula, invece, l’idea della legge come prodotto di un atto positivo individuale, essendo essa semplice prodotto di una conoscenza, vuoi dell’essere, vuoi della natura, vuoi della volontà divina.

Anche l’elaborazione della vita psichica come vita giuridica, così come ricostruita da Freud, produce due diverse costituzioni. Una prima costituzione che riconosce facoltà legislativa a quell’individuo che è il Padre, ma che non arriva pienamente a una seconda Costituzione, quale sarebbe, se fosse, il regime dell’appuntamento.

Il pensiero si attarda infatti nell’inibizione ad autorizzarsi all’atto legislativo, restando fissato a una prima costituzione che fa quindi del Padre il proprio Super-io, la fonte assoluta della legge: “Il suo rapporto con l’Io non si esaurisce nella ammonizione: ‘così (come il padre) devi essere’, ma contiene anche il divieto: ‘così (come il padre) non ti è permesso essere, ciò significa che non puoi fare tutto ciò che egli fa: alcune cose rimangono una sua prerogativa’ ”⁹.

Il regime dell’appuntamento si prospetta come la soluzione della possibilità di un rapporto tra sovrani senza perdita di sovranità, senza margini sadici o masochisti, in cui bisogna che un individuo si sottometta al potere assoluto di un altro. In questo regime ciascuno dei due partners recepisce come propria legge la legge offerta dall’altro, sulla base di un proprio indiscutibile *placet*, ma anche di una pluralità di fonti legislative.

© Società Amici del Pensiero – Studium Cartello 2017

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright

⁷ P. Grossi, *L’invenzione del diritto*, Laterza, Bari-Roma 2017, p. 63.

⁸ *Ivi*, p. 5.

⁹ S. Freud, *L’Io e l’Es*, 1922, OSF, vol. 9, pp. 496-97.